



COMUNE DI DRUOGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Piazza Municipio, 3 – 28853 Druogno
Tel: 0324/93071 – Fax: 0324/93272

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.33

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **dicembre** alle ore **undici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZANOLETTI MARCO - Presidente	Sì
2. ANDREOLI PIERGIACOMO - Vice Sindaco	Sì
3. FILIPPINI DIEGO - Consigliere	Sì
4. CHEULA DONATELLA - Consigliere	Sì
5. GIORDANI STEFANO - Consigliere	Sì
6. RONDONI ANDREA - Consigliere	Sì
7. RONDONI CARLO - Consigliere	Sì
8. CANTADORE MAURA - Consigliere	Sì
9. MARGAROLI DONATO - Consigliere	Sì
10 ANDREOLI GIOVANNI - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor MARINO Dr.ssa Paola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZANOLETTI MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n.33 del 24 dicembre 2024

Oggetto: Approvazione aliquote IMU – anno 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Richiamati dell'art. 1 della legge 160/2019:

- il comma 740, che disciplina il presupposto dell'imposta nel possesso di immobili e che definisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 741 che contiene le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e terreno agricolo.

Considerato che l'articolo 1, della legge 160/2019, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 616/1977;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che, dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, siano esenti;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata, ai sensi del comma 744, allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 758, lettera d), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati sulla base dei criteri previsti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

Considerate:

- la riduzione d'imposta di cui al comma 760, che prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
- le riduzioni del 50% della base imponibile per le fattispecie elencate al comma 747;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2020 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.10.2023;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Ritenuto, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e il mantenimento degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
2. Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
3. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000 con separata ed unanime votazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to: ZANOLETTI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MARINO Dr.ssa Paola

VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 1 e art. 147-bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
ZANOLETTI Marco

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 1 e art. 147-bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ZANOLETTI Marco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 6 Reg. Pubbl.

Certifico io, Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata a partire dal giorno 13/01/2025 all'Albo pretorio ove vi rimarrà fino al giorno 29/01/2025 ai sensi dell'art 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to: POGGINI Fulvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,c. 3, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MARINO Dr.ssa Paola

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Lì, _____

Il Segretario Comunale
MARINO Dr.ssa Paola